

CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE

Il Contratto di Somministrazione di Lavoro è regolato dal D. Lgs. 276/03

1. L'Utilizzatore dichiara sotto la Sua responsabilità che i lavoratori vengono richiesti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 276/03) ed in particolare dell'art. 20, c. 4, 5, 5-bis e che il motivo di ricorso riportato nel presente contratto rappresenta l'effettiva esigenza connessa alla richiesta di somministrazione. Ciò premesso, e fermo restando l'obbligo di comunicare ogni variazione sul punto, l'Utilizzatore si impegna a tenere indenne Manpower da ogni possibile conseguenza che dovesse derivarle a seguito dell'accertamento dell'insussistenza del motivo di ricorso comunicato.
2. Il trattamento economico e normativo dovuto da Manpower al Lavoratore è quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento applicabile ai dipendenti di pari livello dell'Utilizzatore (art. 21, c. 1, lett. g e art. 23, c. 1, D. Lgs. 276/03).
3. Manpower si obbliga a pagare direttamente al Lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico sulla base delle informazioni ricevute dall'Utilizzatore, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali (art. 21, c. 1, lett. h), ivi compreso il contributo di cui all'art. 12, c. 1, del D. Lgs. 276/03 previsto per i lavoratori in somministrazione assunti a termine. Manpower si impegna a tenere indenne l'Utilizzatore da qualsivoglia rivendicazione relativa al mancato corretto adempimento degli obblighi sopra richiamati, con la sola esclusione di quelle riconducibili ad una incompleta o tardiva comunicazione da parte dell'Utilizzatore.
4. L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a Manpower gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questo sostenuti in favore del Lavoratore (art. 21, c. 1, lett. i, D. Lgs. 276/03). Tali oneri sono normalmente compresi nella tariffa di fatturazione, salvo quanto previsto dal punto 11 del presente contratto.
5. L'Utilizzatore si impegna a comunicare a Manpower l'orario settimanale aziendale ed ogni altro elemento utile ai fini del calcolo del trattamento retributivo di cui all'art. 2, CCNL per la categoria delle Agenzie per il Lavoro del 24/07/2008, nonché i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai lavoratori comparabili (art. 21, c. 1, lett. j, D. Lgs. 276/03), nonché eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto; in particolare, si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (art. 23, c. 4, D. Lgs. 276/03).

6. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'Utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che Manpower sarà tenuta a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'Utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, Manpower avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore per ogni onere sostenuto.
7. Fermo restando quanto previsto al punto 3) che precede, il Lavoratore sarà retribuito solo ed esclusivamente da Manpower la quale provvederà altresì al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di inadempimento, l'Utilizzatore provvederà al pagamento diretto al Lavoratore del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, salvo il diritto di rivalsa verso Manpower (art. 21, c. 1, lett. k, D. Lgs. 276/03).
8. Il Lavoratore non può essere adibito a mansioni superiori a quella cui il presente contratto fa riferimento senza che l'Utilizzatore ne dia preventiva comunicazione scritta a Manpower con copia al Lavoratore. In difetto, l'Utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al Lavoratore.
9. Il prezzo orario di fatturazione per ogni ora ordinaria è quello indicato nell'offerta di Manpower del 03.05.2013 presentata nell'ambito della procedura di gara indetta dall'Utilizzatore (di seguito, Offerta). Tale prezzo orario comprende la contribuzione di legge, la retribuzione differita e i costi aziendali.

Manpower fatturerà ad evento eventuali indennità previste dal relativo CCNL.

Eventuali ore straordinarie saranno previamente concordate con l'Utilizzatore e verranno fatturate secondo quanto previsto nell'Offerta, così come per le maggiorazioni per eventuali turni notturni e/o festivi.

Nell'ipotesi in cui il periodo di lavoro in somministrazione dovesse comprendere un giorno festivo, tale giorno verrà retribuito al Lavoratore e fatturato all'Utilizzatore separatamente ad una tariffa oraria pari alla tariffa per l'ora ordinaria, come indicato nell'Offerta.

In caso di malattia e/o infortunio del Lavoratore, Manpower fatturerà all'Utilizzatore le ore di assenza retribuita relative ai primi tre giorni di ciascun periodo di malattia e/o infortunio, ad una tariffa oraria pari alla tariffa per l'ora ordinaria, come indicato nell'Offerta.

Nel caso di rimborsi a piè di lista per spese di trasferta, questi verranno fatturati senza alcuna maggiorazione. Eventuali indennità di trasferta riconosciute dall'Utilizzatore e non eccedenti i € 46,48 giornalieri, verranno fatturate al costo. La quota eccedente tale cifra e le possibili

indennità ad evento che concorrono a formare reddito (es. premi di risultato) saranno fatturati con maggiorazione, come indicato nell'Offerta.

Qualora l'Utilizzatore preveda l'erogazione dei buoni pasto ai propri dipendenti, sarà lo stesso a fornirli al Lavoratore. Nel caso in cui il buono pasto superi il limite per le esenzioni fiscali e previdenziali di € 5,29, Manpower provvederà, per ogni buono pasto fornito al lavoratore in somministrazione, ad applicare le trattenute fiscali e previdenziali al cedolino paga di quest'ultimo. Nel caso in cui sia Manpower a fornire il ticket in fase di riaddebito all'Utilizzatore l'eventuale quota eccedente il limite per le esenzioni fiscali e previdenziali di € 5,29 sarà soggetta ad un ricarico del 50%.

10. Alla fine di ogni mese l'Utilizzatore sottoscrive il foglio presenze elaborato tramite il rilevatore marcatempo che Manpower provvederà ad installare presso gli uffici dell'Utilizzatore ove opereranno i Lavoratori. Sulla base delle presenze, ovvero ore effettivamente lavorate dal Lavoratore ed eventuali festività, malattia ed infortunio ricadenti nel periodo della missione, alla fine di ogni mese Manpower emetterà la relativa fattura. Le modalità di pagamento saranno quelle indicate nell'Offerta, cioè 30 (trenta) giorni data fattura tramite Ricevuta Bancaria.

L'applicazione dell'I.V.A. sulle tariffe Manpower risponde al dettato dell'art. 7 del Collegato alla Legge Finanziaria - Gazzetta Ufficiale del 17/05/1999. L'I.V.A. del 21% sarà calcolata solo sulla parte relativa alla tariffa Manpower depurata dal puro costo del lavoro.

11. La fatturazione da parte di Manpower viene effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate sul "Foglio Presenze", compilato dal lavoratore, che l'Utilizzatore dovrà sottoscrivere o autorizzare a mezzo di comunicazione e-mail ed inviare a Manpower entro il primo giorno successivo a quello del ricevimento e, comunque, non oltre il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento ovvero a quello di fine missione, nonché alle competenze erogate al Lavoratore previste dal CCNL per la categoria delle Agenzie per il Lavoro, quelle previste dal CCNL e/o contratto integrativo aziendale applicati dall'Utilizzatore, nonché alle eventuali ore di ferie, r.o.l. e permessi retribuiti a fronte dell'effettivo godimento da parte del personale in somministrazione. Eventuali straordinari saranno liquidati con le maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento e/o dagli accordi aziendali dell'Utilizzatore. In ogni caso le ore settimanali non possono superare i limiti previsti dalla legislazione vigente, salvo in caso di previste autorizzazioni. In caso di mancanza del "Foglio Presenze" firmato dall'Utilizzatore, Manpower sarà autorizzata ad emettere fattura d'anticipo sulle ore contrattuali. L'Utilizzatore dichiara inoltre di manlevare Manpower da eventuali responsabilità derivanti da ogni richiesta di pagamento inevasa per prestazioni non risultanti dal "Foglio Presenze" controfirmato di cui

sopra. Qualsiasi pagamento effettuato da Manpower in relazione a prestazioni non risultanti dal "Foglio Presenze" controfirmato rimarrà a pieno ed esclusivo carico della stessa società, ferma restando la corresponsione di eventuali ulteriori voci di costo espressamente indicate e quantificate nell'offerta commerciale di Manpower propedeutica alla sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali.

12. Le tariffe di fatturazione saranno automaticamente adeguate nei casi in cui, dopo la stipula del presente contratto, dovessero intervenire aumenti di costo per effetto di provvedimenti di legge, rinnovi di contratto, accordi aziendali dell'Utilizzatore o a causa di circostanze non dipendenti da Manpower. L'Utilizzatore comunicherà a Manpower gli adeguamenti del costo del lavoro che, a qualsiasi titolo, dovessero intervenire dopo la stipula del presente contratto. Manpower opererà il reinquadramento giuridico ed economico del Lavoratore in ragione delle innovazioni introdotte e adeguerà la tariffa di fatturazione. Gli effetti economici della rivalutazione delle competenze precedentemente accantonate, in virtù del rapporto contrattuale intercorso nel periodo precedente al nuovo inquadramento normativo ed economico, saranno addebitati separatamente all'Utilizzatore. Nel caso in cui l'Utilizzatore dovesse erogare al Lavoratore "premi variabili", gli stessi dovranno essere comunicati a Manpower entro il termine della missione. Manpower provvederà al pagamento della somma a tale titolo dovuta al Lavoratore e ad addebitare separatamente l'onere corrispondente all'Utilizzatore. In caso di premi soggetti a decontribuzione Manpower fatturerà l'importo corrisposto a tale titolo, mentre l'eventuale differenza contributiva verrà addebitata separatamente nell'ultimo periodo di fatturazione della missione.
13. In caso di interruzione e/o sospensione dell'attività per cause anche non direttamente riconducibili all'Utilizzatore, salvo casi di sopravvenienza di una giusta causa che possa dar luogo alla risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale in somministrazione, Manpower si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore la liquidazione del corrispettivo pattuito.
14. In caso di ritardo di pagamento l'Utilizzatore sarà passibile di interesse di mora, il cui ammontare sarà determinato sulla base del tasso ufficiale di sconto. In caso di mancato pagamento della fattura entro i termini e alle condizioni summenzionate, Manpower si riserva di risolvere unilateralmente ed immediatamente il contratto senza messa in mora e senza che gliene possano risultare danni e interessi di qualsiasi tipo a suo carico; in questo caso l'Utilizzatore conserverà a proprio carico esclusivo le conseguenze pecuniarie complessive risultanti dalla risoluzione, ed in particolare il pagamento della fattura entro il termine convenuto. Le scadenze di fine mese, nel caso dovessero coincidere con giornate

cadenti di sabato, domenica o di altra festività, saranno anticipate all'ultimo giorno lavorativo antecedente alla data di scadenza stessa.

15. La presenza di eventuali contestazioni, di qualunque genere, in ordine alla somministrazione, ovvero in relazione a parte di essa, non esimerà in alcun modo l'Utilizzatore dal provvedere al tempestivo ed integrale pagamento di quanto dovuto in relazione al presente contratto. Fermo restando quanto sopra, eventuali rilievi e contestazioni relativi alla somministrazione, o in relazione a parte di essa, dovranno, a pena di decadenza, essere formulati per iscritto entro il termine perentorio di scadenza del pagamento indicato in fattura alla quale i medesimi si riferiscono.
16. Nel caso in cui il presente contratto fosse interrotto per cause riconducibili al Lavoratore, Manpower provvederà alla relativa sostituzione. Nel caso in cui questa non si realizzi, il contratto si intenderà risolto senza alcun onere aggiuntivo a carico delle parti contraenti. In caso di sostituzione di lavoratore assente per maternità, Manpower si riserva la facoltà di fatturare all'Utilizzatore, in aggiunta al compenso concordato, gli importi erogati in relazione ad assenze per maternità a carico della ditta.
17. L'Utilizzatore dovrà comunicare a Manpower, in forma scritta, il mancato superamento del periodo di prova del Lavoratore ed i suoi motivi, in tempo utile per consentire a Manpower di comunicare al medesimo la risoluzione del rapporto di lavoro entro la scadenza del periodo di prova stesso. In tal caso il contratto rimarrà in essere e il Lavoratore sarà sostituito da Manpower. Il periodo di prova effettivamente lavorato verrà fatturato.
18. L'Utilizzatore dichiara sotto la propria responsabilità di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 306 dello stesso Decreto, e di non trovarsi comunque in una delle condizioni di cui all'art. 20 c. 5, D. Lgs. 276/03.
19. L'Utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, c. 5, D. Lgs. 276/03, si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive aziendali in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa, per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'Utilizzatore in tal senso si impegna a compilare e sottoscrivere la nota informativa sugli obblighi di sicurezza (art. 21, c. 4, CCNL 24/07/2008), che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Utilizzatore osserva nei confronti del personale in somministrazione tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, fornendo i dispositivi individuali di protezione e

garantendo altresì la sorveglianza sanitaria, ove prevista, e le misure di primo soccorso. Parimenti, la visita medica preventiva, qualora prevista, sarà a carico dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore si impegna, altresì, nel caso di adibizione dei medesimi a mansioni per le quali viene richiesta una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, a darne informazione ai lavoratori in somministrazione.

20. Il Lavoratore svolge la propria attività secondo le direttive e le istruzioni impartite dall'Utilizzatore, che è quindi responsabile per i danni causati dal Lavoratore e/o occorsi a quest'ultimo durante la somministrazione (art. 26 D. Lgs. 276/03). L'Utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto a Manpower i comportamenti del Lavoratore che possano determinare l'esercizio del potere disciplinare da parte di Manpower stessa.
21. In caso di infortuni sul lavoro, l'Utilizzatore è tenuto ad informare immediatamente per iscritto Manpower, affinché possa provvedere agli adempimenti di legge che le competono.
22. Il Lavoratore non è autorizzato a maneggiare denaro, né può essere assegnato ad attività collegate a mezzi di pagamento, salvo che tali attività non rientrino espressamente nelle mansioni di assegnazione o salvo diverso accordo preventivo in forma scritta con Manpower.
23. Per tutta la durata della missione, il Lavoratore ha diritto ad esercitare presso l'Utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale, partecipando alle assemblee del personale dell'Utilizzatore ed alle riunioni secondo la normativa di legge e del contratto collettivo vigente.
24. Il Lavoratore ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'Utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, così come previsto all'art. 23, c. 4, D. Lgs. 276/03, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
25. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui ciascuna venisse a conoscenza come risultato della sua attività in base al presente contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative di legge; in particolare si impegnano a non usare né pubblicare o rivelare a qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia per tutta la durata del rapporto sia in seguito alla sua conclusione, senza il preventivo consenso scritto dell'altra, qualsiasi materiale, informazione o conoscenza acquisita o ottenuta con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge.
26. Le parti si impegnano altresì ad osservare le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità alla medesima, autorizzando reciprocamente l'altra parte ad effettuare la comunicazione dei

propri dati personali per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge nonché dalla normativa comunitaria e connessi all'adempimento del presente contratto. A tal fine si fa presente che il consenso al Lavoratore viene chiesto da Manpower esclusivamente per i propri trattamenti e per la comunicazione ai terzi, indicati nell'apposito modulo, ivi incluso l'Utilizzatore. Tale consenso non comprende i trattamenti che i suddetti destinatari dovessero effettuare per proprio conto e per i quali dovranno provvedere autonomamente a richiedere il relativo consenso, se necessario. Si rende noto inoltre che i dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all'estero, anche in paesi al di fuori dell'Unione Europea, dove operano società facenti parte del Gruppo Manpower.

I dati personali del cliente potranno essere comunicati alla Experian Data Services srl, con sede legale in Roma, Via C. Pesenti 121/123, quale gestore, in qualità di titolare del trattamento *ex art. 28* del D.Lgs. 196/2003, di un sistema di comportamento debitorio (di seguito denominato PPD) ai sensi dell'art. 119 del Codice Privacy. Il trattamento riguarda solo ed esclusivamente i dati riferiti al Cliente che è parte, o ha richiesto di essere parte, di un rapporto commerciale con un'Agenzia per il Lavoro. Il PPD è una banca dati, condivisa dalle Agenzie per il Lavoro aderenti, che contiene informazioni su inadempimenti o ritardi di pagamento dei Clienti delle Agenzie per il Lavoro. I dati contenuti nel PPD possono essere utilizzati dalle Agenzie per il Lavoro aderenti al fine esclusivo di valutare l'affidabilità e/o solvibilità dei propri Clienti o, comunque, la loro puntualità nei pagamenti. Le Agenzie per il Lavoro aderenti al sistema PPD sono soggetti privati, autorizzati dal Ministero per il Lavoro, che, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali in argomento, utilizzano i dati presenti nel sistema stesso e comunicano al PPD, in modo sistematico, i dati relativi alle esperienze di pagamento scaturenti dai rapporti con i propri Clienti.

Le categorie di dati trattati all'interno del PPD, aggiornati periodicamente nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale sono:

- Dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA;
- Dati relativi ai pagamenti;
- Dati relativi al passaggio legale delle pratiche in sofferenza.

Le categorie di dati trattati nell'ambito del PPD e accessibili agli aderenti al PPD sono:

- Ammontare degli scaduti aggregati in base a range di giorni di ritardato pagamento oltre i termini pattuiti;
- Dati anagrafici dei Clienti censiti limitatamente a anagrafica, codice fiscale, partita IVA, indirizzo.

I dati contenuti nel PPD sono trattati mediante l'impiego di tecniche e sistemi automatizzati tali da garantire l'assoluta riservatezza e che possono generare anche modelli statistici di valutazione tramite indicatori numerici a carattere sintetico. I dati oggetto di trattamento nell'ambito del PPD possono essere conosciuti anche dai dipendenti e collaboratori di Experian Data Services srl specificatamente autorizzati al trattamento in qualità di responsabili e/o incaricati, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice Privacy.

27. In applicazione dell'art. 22, c. 2, D. Lgs. 276/03, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro in somministrazione è soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 368/01, per quanto compatibile ed, in ogni caso, con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 3 e seguenti.
28. Le Parti si danno atto reciprocamente che è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'Utilizzatore di assumere il Lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
29. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità e/o invalidità di una delle clausole previste nelle presenti Condizioni Generali di contratto o nella Proposta Commerciale non inficerà il contratto nella sua totalità che continuerà ad essere valido ed efficace alle condizioni concordate, fatta eccezione per le clausole di cui sopra.
30. Fermo restando tutto quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di contratto, nella Proposta Commerciale sottoscritta dalle parti e nel Contratto stesso, le Parti concordano che ogni ed eventuale pretesa risarcitoria che dovesse essere promossa da parte dell'Utilizzatore nei confronti di Manpower a qualunque titolo e comunque connessa al presente Contratto, alle condizioni disciplinanti lo stesso e, risolutivamente, al servizio svolto da Manpower, non potranno eccedere la misura del 15% degli importi già corrisposti dall'Utilizzatore a Manpower in esecuzione del medesimo Contratto
31. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto di somministrazione, si fa espresso riferimento al D. Lgs. 276/03, alle norme della contrattazione collettiva di riferimento compatibili, nonché al Codice Civile.
32. Qualsiasi controversia tra le parti riguardante l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto di somministrazione sarà competenza esclusiva del Foro di Milano.

Luogo..... L'Aquila data 06-06-2013

(Timbro e firma)



Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente gli Artt. 1 (motivo di ricorso), 7 (in caso di inadempimento), 8 (mansioni superiori), 9 (rimborso spese amministrative), 11 (condizioni di fatturazione), 12 (tariffa), 13 (interruzione e/o sospensione), 14 (interesse di mora e risolvere), 15 (contestazioni), 17 (mancato superamento periodo di prova), 20 (responsabile per danni), 29 (efficacia contratto), 30 (limite responsabilità) e 32 (Foro di Milano).

Luogo.....L'AQUILA..... data di 05-2013

(Timbro e firma)



F. B. [signature]



[signature]